

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
8 febbraio 2024, n. 56

PSR 2014/2022 della Puglia - Misura 4 - Sottomisura 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli" - Avviso approvato con DAdG 102/2017 e pubblicato nel BURP 76/2017 e s.m.i. - Disposizioni finali relative all'eleggibilità delle spese sostenute in variante ed al differimento del termine di ultimazione degli interventi.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale (L.R.) n.7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.19 del 07/02/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.3261 del 28/07/1998, in attuazione della L.R. n.7/1997 e del Decreto legislativo (D.lgs.) n.29 del 03/02/1993 e successive modifiche e/o integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. .

VISTA la L.R. n.15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicata nel BURP n.102 del 27/06/2008.

VISTO il regolamento regionale del 29/09/2009, n.20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicato nel BURP n.153 del 02/10/2009.

VISTO l'articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'articolo 18 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e ss.mm.ii. .

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. .

VISTO il regolamento regionale n.13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n.78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n.109 del 03/08/2015 e s.m.i. .

VISTA la DGR n.1974 del 07/12/2020 di *Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*.

VISTO il DPGR n.22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii. .

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. .

VISTA la Deliberazione n.1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura.

VISTA la Deliberazione n.1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia.

VISTA la nota protocollo AOO_001/PSR-14/10/2021 n.1453 a firma del prof. Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale nonché AdG del PSR 2014/2022 della Puglia, riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'agricoltura".

RILEVATO che tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure / Sottomisure / Operazioni del PSR 2014/2022 della Puglia emanati dall'AdG.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n.478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, tra gli altri, al dott. Vito Filippo Ripa l'incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure strutturali del PSR 2014/2022 della Puglia.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n. 429 del 19/06/2022 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 luglio 2022 - 30 giugno 2023, tra gli altri, al dott. Nicola Perniola l'incarico di Responsabile della Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR 2014/2022 della Puglia.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n.875 del 30/11/2022 con la quale è stato prorogato per un anno, tra gli altri, al dott. Vito Filippo Ripa l'incarico di RR.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n.462 del 08/06/2023 con la quale è stato prorogato *non oltre il 31 dicembre 2023*, tra gli altri, al dott. Nicola Perniola l'incarico di Responsabile della Sottomisura 4.2.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n.1004 del 21/12/2023 con la quale sono stati prorogati *non oltre il 31 marzo 2024*, tra gli altri, al dott. Vito Filippo Ripa ed al dott. Nicola Perniola gli incarichi innanzi richiamati.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 4.2 e confermata dal RR delle Misure Strutturali, si relaziona quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 con la quale è stata approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la DGR n.2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n.3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412".

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 luglio 2023, C(2023) 5183 con la quale è stata approvata la vigente versione 15.0 del PSR 2014/2022 della Puglia.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017 che ha modificato i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2220 del 23/12/2020 che, tra l'altro, ha

modificato i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 ed ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n.144 del 07/05/1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.

VISTI i criteri di selezione approvati in data 16/03/2016 dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 della Puglia, come successivamente modificati ed integrati dallo stesso Organo.

VISTO il documento denominato *"LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 – Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020"*, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni.

VISTA la scheda della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli".

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n.102 del 19/06/2017 pubblicata nel BURP n.76 del 29/06/2017, così come modificata ed integrata, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico (di seguito per brevità 'Avviso') per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai sensi della Sottomisura 4.2 del PSR 2014/2022 della Puglia.

VISTA la DGR n.1801 del 07/10/2019, pubblicata nel BURP n.123 del 25/10/2019, riguardante la *"Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali"*.

VISTA la DAdG n.86 del 24/02/2020 pubblicata nel BURP n.25 del 27/02/2020 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la graduatoria unica regionale di cui all'*"Elenco dei progetti ammissibili"* riportati nell'Allegato "A" – costituita da n.470 imprese, così come aggiornata con DAdG n.549 del 21/09/2021 pubblicata nel BURP n.121 del 23/09/2021 (di seguito per brevità 'graduatoria').

VISTA la DAdG n.364 del 24/06/2020 pubblicata nel BURP n.84 del 01/07/2021 con la quale, per l'Avviso di che trattasi, sono state approvate le *"MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI"*.

PREMESSO che, con riferimento all'esecuzione delle varianti, si rileva quanto segue:

Il paragrafo 3.11 *"DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA"* delle *"LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020"* prevede, tra l'altro, che *"Le Autorità di gestione sono tenute a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire"* e che *"le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste"*.

Il paragrafo 22 *"VARIANTI IN CORSO D'OPERA"* dell'Avviso stabilisce che *"La variante in corso d'opera – presentata ad atto di concessione emanato – deve essere preventivamente richiesta al ... omissis ..."*.

Il paragrafo 3.3 *"Istruttoria delle varianti"* delle *"MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI"* dispone, tra l'altro, che *"Le spese ammesse in variante sono rendicontabili solo se sostenute successivamente alla data di richiesta della stessa variante, fatte salve le spese eventualmente propedeutiche all'ottenimento di nuovi titoli abilitativi"*.

PREMESSO altresì che, con riferimento al differimento del termine di ultimazione degli interventi, si rileva quanto segue:

Negli atti di concessione è stabilito, tra l'altro, che *"gli interventi ammessi al sostegno devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP)"*

del saldo finale, completa della documentazione di cui al paragrafo 25 dell'Avviso, deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione degli interventi, così come stabilito al paragrafo 21 del medesimo Avviso".

Il paragrafo 23 "PROROGHE" dell'Avviso stabilisce che *"Per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate oppure per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, il beneficiario può chiedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo dell'intero Programma. ... omissis ..."*.

CONSIDERATO che, con riferimento all'esecuzione delle varianti, si rileva quanto segue:

L'Amministrazione precedente ha ammesso all'istruttoria tecnico amministrativa tutte le n.470 imprese collocate in graduatoria e l'ammissione a finanziamento di ciascuna di esse avviene nel rispetto dell'ordine di graduatoria e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Sinora sono stati adottati quarantasei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla Sottomisura 4.2 in favore di n.138 imprese che operano nella trasformazione e/o lavorazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.

Le imprese collocate in graduatoria sono state ammesse all'istruttoria in momenti successivi (in data 24/02/2020 quelle dalla posizione 1 alla posizione 62, in data 07/06/2021 fino alla posizione 116, in data 21/09/2021 fino alla posizione 173, in data 15/02/2022 fino alla posizione 216, in data 08/08/2022 fino alla posizione 246 e in data 03/03/2023 fino alla posizione 470), ovvero man mano che si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie, ma pur sempre a distanza di un tempo non trascurabile rispetto alla data di presentazione della DdS.

Al fine di rispettare l'ordine di graduatoria ed il limite delle risorse, per alcune imprese si deve ancora espletare l'istruttoria che, pertanto, avverrà a distanza di oltre 6 anni dal momento della presentazione della DdS (2017).

Per il lungo periodo di tempo trascorso dalla presentazione della DdS, un numero significativo delle precitate imprese può, prima della concessione degli aiuti, aver avviato interventi e apportato varianti agli investimenti inizialmente richiesti per le mutate condizioni di mercato e per l'intervenuta innovazione tecnologica.

Nel caso dell'Operazione 4.1.A e dell'Operazione 4.1.C, che presentavano analoghe fattispecie, l'Amministrazione precedente è intervenuta con successivi provvedimenti (nello specifico con le determinazioni della dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n.283 del 22/04/2022, n.355 del 25/05/2022 e n.849 del 26/10/2023 per l'Operazione 4.1.A, nonché n.20 del 25/01/2024 per l'Operazione 4.1.C) disponendo, nel caso di ditte ammesse ai benefici con provvedimenti di concessione adottati con considerevole ritardo rispetto alla presentazione della DdS, di considerare – in via transitoria eleggibili e conseguentemente ammissibili agli aiuti – le spese in variante sostenute prima della data di richiesta della variante stessa.

CONSIDERATO altresì che, con riferimento al differimento del termine di ultimazione degli interventi, si rileva quanto segue:

L'Amministrazione precedente ha concesso, nel limite di 12 mesi di cui al paragrafo 23 dell'Avviso, il differimento del termine di ultimazione degli interventi ammessi al sostegno (di seguito per brevità 'interventi') ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta.

A causa di difficoltà di ordine tecnico e/o amministrativo, alcuni beneficiari non sono riusciti a completare gli interventi e/o a rendicontare la spesa entro il termine stabilito nell'atto di concessione, oppure entro il termine già differito dall'Amministrazione precedente e comunicato con apposita nota, oppure addirittura nel tempo massimo consentito per la realizzazione degli interventi (18 mesi indicati nell'atto di concessione + 12 mesi di cui al paragrafo 23 dell'Avviso).

Altri beneficiari non hanno chiesto la proroga in data antecedente allo scadere del termine assegnato per l'ultimazione degli interventi.

Con nota protocollo AOO_001/PSR – 19/10/2022 n.438 l'Autorità di Gestione (AdG) ha fornito alla Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura *“Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione dei lavori”* e, in particolare, ha:

- raccomandato che *“la ulteriore proroga del termine di ultimazione degli interventi sia concessa ai destinatari delle concessioni che dimostrano di aver realizzato una parte degli interventi senza riuscire a completare i lavori e/o a rendicontare la spesa entro il termine assegnato e per il tempo strettamente necessario a completare i lavori e/o rendicontare la spesa sostenuta al fine di rendere funzionale l'opera finanziata”*;
- precisato che nel caso la richiesta di proroga dovesse superare il termine stabilito dall'AdG nell'Avviso, la stessa può essere concessa qualora il richiedente dimostri di *“essere incorso nella violazione del termine procedurale (anche se previsto a pena di esclusione) per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà”*.

RITENUTO di dover uniformare le disposizioni relative all'eleggibilità delle spese sostenute in variante per le Sottomisure/Operazioni che afferiscono alle Misure strutturali del PSR 2014/2022 della Puglia e di dover permettere ai beneficiari di concludere i lavori e/o di rendicontare la spesa qualora dimostrino di aver realizzato una parte degli interventi e di non essere riusciti a completare gli stessi per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà.

Per quanto innanzi riportato, si propone:

Di stabilire che per le imprese che operano nella trasformazione e/o lavorazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli già ammesse al sostegno della Sottomisura 4.2 e per quelle che saranno ancora ammesse all'esito dell'istruttoria, **sono eleggibili a finanziamento le spese sostenute per interventi in variante realizzati nel periodo compreso tra la presentazione della DdS e la concessione degli aiuti.**

Di confermare che la richiesta di variante deve essere presentata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 3 delle *“MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI”*.

Di evidenziare che:

- qualora la richiesta di variante non venga approvata il beneficiario resta comunque obbligato a realizzare gli interventi originariamente approvati ed ammessi al sostegno e che, in difetto, si procederà alla revoca di tutti i benefici concessi ed al recupero delle somme erogate, maggiorate secondo le procedure stabilite dall'AGEA;
- per le spese riferite a varianti apportate in data successiva a quella di concessione del sostegno resta confermato quanto stabilito al paragrafo 3.3 delle *“MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI”*, ovvero che *“Le spese ammesse in variante sono rendicontabili solo se sostenute successivamente alla data di richiesta della stessa variante, fatte salve le spese eventualmente propedeutiche all'ottenimento di nuovi titoli abilitativi”*.

Di disporre che i beneficiari che – per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà – dimostrano di aver realizzato almeno il 70% degli interventi e di non essere riusciti a completare i lavori e/o a rendicontare la spesa entro il termine assegnato, **possono richiedere una definitiva proroga del termine di ultimazione degli interventi per il tempo strettamente necessario a completare i lavori e/o rendicontare la spesa, al fine di rendere funzionale l'opera finanziata.**

Di stabilire che la richiesta di proroga di cui innanzi, **debitamente motivata e contenente 1) il nuovo cronoprogramma degli interventi, 2) una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa e 3) la**

documentazione probante la realizzazione di almeno il 70% degli interventi, deve essere presentata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2 delle *“MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI”*.

Di stabilire che i beneficiari che hanno bisogno della proroga e non l'hanno chiesta entro il termine assegnato per l'ultimazione degli interventi, possono farne richiesta a sanatoria sempreché venga rispettato quanto innanzi definito.

Di evidenziare che:

- l'Amministrazione procedente instruirà le richieste di proroga e, all'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunicherà **con nota scritta**, al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, il nuovo termine di ultimazione degli interventi **commisurato al tempo strettamente necessario per completare gli interventi e/o rendicontare la spesa, oppure il motivo di non accoglimento della richiesta di proroga**;
- qualora non dovesse risultare rispettato quanto disposto con il presente atto l'Amministrazione procedente comunicherà al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi e darà seguito, se del caso, all'adozione degli adempimenti conseguenti;
- le richieste di proroga già presentate all'Amministrazione procedente e non ancora evase alla data di adozione del presente provvedimento devono essere istruite nel rispetto di quanto disposto con il presente atto ed integrate della documentazione necessaria.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it>) del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP al fine di informare i beneficiari interessati.

Di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it>) del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP assume valore di comunicazione nei confronti dei beneficiari interessati.

Di confermare quant'altro stabilito nell'Avviso e nei provvedimenti di attuazione dello stesso.

VERIFICA ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.lgs. n.101/2018

Clausola di riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile della Sottomisura 4.2, confermate dal RR delle Misure Strutturali del PSR 2014/2022 della Puglia, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di stabilire che per le imprese che operano nella trasformazione e/o lavorazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli già ammesse al sostegno della Sottomisura 4.2 e per quelle che saranno ancora ammesse all'esito dell'istruttoria, **sono eleggibili a finanziamento le spese sostenute per interventi in variante realizzati nel periodo compreso tra la presentazione della DdS e la concessione degli aiuti.**

Di confermare che la richiesta di variante deve essere presentata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 3 delle "MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI".

Di evidenziare che:

- qualora la richiesta di variante non venga approvata il beneficiario resta comunque obbligato a realizzare gli interventi originariamente approvati ed ammessi al sostegno e che, in difetto, si procederà alla revoca di tutti i benefici concessi ed al recupero delle somme erogate, maggiorate secondo le procedure stabilite dall'AGEA;
- per le spese riferite a varianti apportate in data successiva a quella di concessione del sostegno resta confermato quanto stabilito al paragrafo 3.3 delle "MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI", ovvero che "Le spese ammesse in variante sono rendicontabili solo se sostenute successivamente alla data di richiesta della stessa variante, fatte salve le spese eventualmente propedeutiche all'ottenimento di nuovi titoli abilitativi".

Di disporre che i beneficiari che – per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà – dimostrano di aver realizzato almeno il 70% degli interventi e di non essere riusciti a completare i lavori e/o a rendicontare la spesa entro il termine assegnato, **possono richiedere una definitiva proroga del termine di ultimazione degli interventi per il tempo strettamente necessario a completare i lavori e/o rendicontare la spesa, al fine di rendere funzionale l'opera finanziata.**

Di stabilire che la richiesta di proroga di cui innanzi, **debitamente motivata e contenente 1) il nuovo cronoprogramma degli interventi, 2) una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa e 3) la documentazione probante la realizzazione di almeno il 70% degli interventi**, deve essere presentata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2 delle "MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI".

Di stabilire che i beneficiari che hanno bisogno della proroga e non l'hanno chiesta entro il termine assegnato per l'ultimazione degli interventi, possono farne richiesta a sanatoria sempreché venga rispettato quanto innanzi definito.

Di evidenziare che:

- l'Amministrazione procedente istruirà le richieste di proroga e, all'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunicherà **con nota scritta**, al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, il nuovo termine di ultimazione degli interventi **commisurato al tempo strettamente necessario per completare gli interventi e/o rendicontare la spesa, oppure il motivo di non accoglimento della richiesta di proroga**;
- qualora non dovesse risultare rispettato quanto disposto con il presente atto l'Amministrazione procedente comunicherà al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi e darà seguito, se del caso, all'adozione degli adempimenti conseguenti;
- le richieste di proroga già presentate all'Amministrazione procedente e non ancora evase alla data di adozione del presente provvedimento devono essere istruite nel rispetto di quanto disposto con il presente atto ed integrate della documentazione necessaria.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it>) del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP al fine di informare i beneficiari interessati.

Di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it>) del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP assume valore di comunicazione nei confronti dei beneficiari interessati.

Di confermare quant'altro stabilito nell'Avviso e nei provvedimenti di attuazione dello stesso.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale;
- sarà disponibile nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it>) del PSR 2014/2022 della Puglia;
- sarà pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto sezione "*Provvedimenti*" – "*Provvedimenti dirigenti amministrativi*" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia;
- è composto da n.12 (dodici) facciate.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile della Sottomisura 4.2

Nicola Perniola

P.O. Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure strutturali

Vito Filippo Ripa

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura

Mariangela Lomastro